



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026	N.	2
	DEL	25/02/2026

L'anno **duemilaventisei** , il giorno **venticinque** , del mese di **febbraio** , dalle ore **17:00** alle ore 18:15, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa	X	
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria		X
7) Italiano Caterina	X	
8) Basile Sonia		X
9) Briguglio Tindaro	X	
10) Briguglio Mario		X
Totali	7	3

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 7 , assenti n°.03

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott. Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipa per l'Amministrazione il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella e l'Assessore Dott.ssa Annalisa Cordaro.

Partecipa Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Antonella Bongiorno.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Briguglio Letterio dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026”*.

Di seguito il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco facendo presente che si tratta di un atto obbligatorio, ma anche propedeutico al bilancio di previsione. Evidenzia che il Consiglio comunale odierno nasce dalla scadenza prevista per l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio e che le aliquote Imu sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Intervengono il Segretario comunale e la Responsabile dell'Area economico – finanziaria che fanno presente che in data odierna è stata pubblicata la notizia del rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 7 - VOTI FAVOREVOLI N. 7- VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

FATTO PRESENTE che sulla presente proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026”*.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

email – info@comunescalettazanclea.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 3 DEL 21/01/2026

Presentata dal Sindaco:Dott. Gianfranco Moschella Responsabile Area Economico Finanziaria : Dott.ssa Antonella Bongiorno
--

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019 n.160 (legge di bilancio 202) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art.1 della legge 27 dicembre 2019 n.160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata L. 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- 748 *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";*

-749 *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";*

- 750: *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";*

- 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*
- 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*
- 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*
- 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*
- 755: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermate fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;*
- 756: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”;*
- 757: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con delibera di C.C. n.18 del 27.07.2020;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Vista la legge 29 dicembre 2022 n.197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell’IMU;

Richiamato l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che piu’ precisamente prevede:

“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”;

Dato atto che:

-la citata legge n. 160 del 2019, all’art. 1 comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 756 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023 che ha, altresì, approvato l’Allegato A, il quale declina le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di dette fattispecie;

-con Decreto del MEF del 6 settembre 2024, all’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso del 2024, in considerazione di quanto previsto dall’art.6 ter, comma 1, del D.L. n.132 del 2023, è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023;

-i comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 757, della citata legge n.160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della legge n.160/2019, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 764 della legge n.160/2019, prevale quello stabilito nel Prospetto;

- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art.1 della legge

160/2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

Rilevato che con ulteriore decreto del MEF del 6 novembre 2025 è stata disposta l'integrazione del Decreto del 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU;

Visto l'allegato Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato in data 19.01.2026 attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati, tra i differenti documenti, anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025 pubblicato nella G.U. n. 302 del 31.12.2025, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti Locali al 28/02/2026;

Visto il bilancio di previsione 2026/2028 in corso di predisposizione;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n. 142 come recepita con l'art.1 comma 1 lett.i) della L.R. 11.12.1991 n.48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione dovrà essere acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visti:

-lo Statuto Comunale;

-il D.lgs. 267/2000;

-l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

**Propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI**

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare per l'anno 2026, nelle misure di cui al "Prospetto aliquote IMU – "Comune di Scaletta Zanclea", elaborato in data 19/01/2026 attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale – così come allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

Di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;

Di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane";

Di provvedere altresì alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

Di dare atto che la presente costituisce allegato al bilancio di previsione 2026/2028 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000.

Il Proponente
Sindaco Dott. Gianfranco Moschella

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2026

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Briguglio Letterio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Simona Cannistraci

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Minissale Giuseppina

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal _____ Reg n. _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 05/03/2026 al 20/03/2026

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Minissale Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

X	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Minissale Giuseppina



Comune di Scaletta Zanclea

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 3 DEL 21/01/2026

CON OGGETTO

Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Scaletta Zanclea 21/01/2026

IL Responsabile dell'Area

Dott.ssa Antonella Bongiorno



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 3 DEL 21/01/2026

CON OGGETTO

Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12
della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, così come
modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento ___ comporta ___ non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno	Imp / Sub	Codice	Capitolo	Importo €
------	-----------	--------	----------	-----------

Scaletta Zanclea, 21/01/2026

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Antonella Bongiorno

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995).

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Comune di
Scaletta Zanclea
Città Metropolitana di Messina

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 26/01/2026

Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2026 avente ad oggetto "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026"

Il sottoscritto Revisore Unico Agona Francesca Maria, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 14/03/2025, per il triennio 2025/2027, ha esaminato la proposta riguardante **"Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026"** operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3;
- dello statuto e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

L'Organo di revisione, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione trasmessa a seguito di richiesta di integrazione documentale, esprime il seguente parere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000

RICHIAMATA

La Deliberazione della Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.1/2026/PRSP del 4 dicembre 2025 ricevuta il 15/01/2026, con la quale è stato accertato che il Comune di Scaletta Zanclea presenta:

- omessa rappresentazione contabile del saldo negativo della procedura di dissesto;

-errata quantificazione del Fondo anticipazione liquidità con sottostima;

conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 determinando un disavanzo effettivo ;

RILEVATO che:

con la medesima deliberazione, la Corte dei Conti ha disposto che il Comune è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1-quater, del TUEL, consistenti nel "divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge", onerando l'Organo di revisione della relativa verifica;

il Comune deve trasmettere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento (avvenuta il 15/01/2026) le misure correttive per il ripristino dell'equilibrio di bilancio e il recupero del disavanzo;

alla data odierna non risultano ancora adottate le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti;

ESAMINATA la documentazione trasmessa, costituita da:

- Proposta di deliberazione n. 3 del 21/01/2026;
- Prospetto aliquote IMU elaborato in data 19/01/2026 attraverso l'applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale;

VERIFICATO che la proposta prevede le seguenti aliquote IMU per l'anno 2026:

- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%
- Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D: 1,06%
- Terreni agricoli: 1,06%
- Aree fabbricabili: 1,06%
- Altri fabbricati: 1,06%
- Detrazione per abitazione principale: € 200,00

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti;

- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 stabilisce che le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno, previa trasmissione entro il termine perentorio del 14 ottobre;

- l'imposta municipale propria costituisce tributo proprio del Comune la cui disciplina rientra nella potestà regolamentare dell'ente;

- le aliquote proposte rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente;

VERIFICATO che:

il prospetto delle aliquote è stato correttamente elaborato attraverso l'applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale;

la proposta rispetta i parametri normativi stabiliti dalla legge n. 160/2019;

sono richiamate le esenzioni, assimilazioni e agevolazioni previste dalla legge;

RACCOMANDATO che:

sia assicurato il rispetto dei termini di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

sia monitorato l'andamento delle entrate tributarie in relazione agli obiettivi di risanamento finanziario dell'ente;

Il Revisore

esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Scaletta Zanclea, li 26/01/2026

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da ^a

francesca maria agona

SerialNumber =
TINIT-GNAFNC74R45C286C
C = IT
Data e ora della firma:
28/01/2026 14:57:00